L’identità del direttore diocesano

Laboratorio responsabili diocesani di recente nomina

don GB Rota - 20 settembre 2023

STATUTO

DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI MILANO

SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO

DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il *Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica* (I.R.C.) si prende cura di tale insegnamento presso le scuole presenti nel territorio diocesano: non universitarie di ogni ordine e grado, statali e non statali (cf cost. 593, v. anche cost. 586).

- Il *Servizio per l'insegnamento della Religione Cattolica* realizza tale cura attraverso la responsabilità del direttore.
- Occorre innanzitutto l'incarico, attraverso una nomina, che affidi al direttore tale compito.

ANGELO SCOLA

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. gen. n. 2698

Oggetto:

Rev.do Sacerdote
Don Gian Battista ROTA

Visto il trasferimento di don Michele De Falco all'ufficio di Rettore del Seminario arcivescovile di Milano occorre provvedere alla nuova nomina di un Responsabile del Servizio per la Pastorale Scolastica e del Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica.

Vista pertanto la competenza da Lei acquisita in questi anni nel ministero svolto in entrambi i suddetti organismi,

Le conferisco l'incarico di

Responsabile
del **Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica**,
e del **Servizio per la Pastorale Scolastica**,
a decorrere dal **1 settembre 2014** e per un **quinquennio**,

con i doveri e le facoltà previsti dal diritto vigente (Sinodo diocesano 47°, cani. 181-187) e dallo Statuto della Curia Arcivescovile (Parte II – Servizio per la Pastorale Scolastica e Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica), in particolare con la delega dell'Ordinario per la firma dei provvedimenti relativi all'idoneità e all'assegnazione degli insegnanti di religione (lettere "a" ed "e"). Nello svolgimento del Suo compito, che svolgerà a tempo pieno coordinando i due ambiti che Le sono affidati, farà riferimento al Vicario episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti.

Tra gli aiuti su cui potrà fare affidamento nello svolgimento del Suo compito, troverà un prezioso collaboratore in don Fabio Mario Fardi, che già partecipa alle attività dei due Servizi.

La invito a contattare il Moderator Curiae al fine di concretare la prevista prescritta (Statuto, 4 | § 4) relativamente al fedele svolgimento del Suo incarico e alla custodia della debita riservatezza.

Invoco su di Lei e sui Servizi che Le vengono affidati la benedizione del Signore.

Milano, 29 AGO 2014

+ Angelo Card. Scola
Cardinale Arcivescovo

Cancelliere Arcivescovile

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. gen. n. 02534

Oggetto:

Rev.do Sacerdote
Don Gian Battista ROTA

Facendo seguito alla Sua nomina quinquennale con efficacia in data 1 settembre 2014, mentre La ringraziamo per il ministero svolto come Responsabile del Servizio per la Pastorale Scolastica, che verrà affidato ad altro referente,

con il presente atto Le rinnoviamo l'incarico di

Responsabile
del **Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica**,
per il **quinquennio 1 settembre 2019 – 31 agosto 2024**,

con i doveri e le facoltà previsti dal diritto vigente (Sinodo diocesano 47°, cani. 181-187) e dallo Statuto della Curia Arcivescovile (Parte II – Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica), in particolare con la delega dell'Ordinario per la firma dei provvedimenti relativi all'idoneità e all'assegnazione degli insegnanti di religione (lettere "a" ed "e").

Nel proseguo del Suo incarico avrà cura di sviluppare la più efficace collaborazione con il Servizio per la Pastorale Scolastica, così che i due Servizi operino in stretto coordinamento. Il riferimento autorevole per entrambi gli Organismi di Curia è garantito dal Vicario episcopale per la Pastorale Scolastica.

Invoco su di Lei e su tutti gli insegnanti di religione la benedizione del Signore.

Milano, 28 AGO 2019

Mario Delpini
Arcivescovo

Cancelliere Arcivescovile

STATUTO

DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI MILANO

SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO

DELLA RELIGIONE CATTOLICA

In analogia, comunione e coerenza con le indicazioni della CEI e con i suoi organismi centrali, **il suddetto Servizio ha i seguenti compiti**:

- a) assegnare alle scuole, a nome dell'Ordinario diocesano, gli insegnanti di religione preventivamente ritenuti idonei dallo stesso, con provvedimento a firma del Responsabile in qualità di delegato dell'Ordinario; questa idoneità sarà valutata in base alle indicazioni dei cann. 804-805 del Codice di diritto canonico, ribadite dal Sinodo 47°, cost. 587;
- b) curare direttamente o indirettamente, ossia mediante altri soggetti specifici compresa la Sezione Catechesi del Servizio per la Catechesi, la formazione degli insegnanti di religione;
- c) sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli stessi nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
- d) curare la loro formazione permanente o aggiornamento, anche collaborando con le istituzioni accademiche (in particolare l'Istituto Superiore di Scienze Religiose), con le associazioni professionali ed altri enti specifici operanti in Diocesi o di carattere sovradiocesano;
- e) revocare, a nome dell'Ordinario diocesano, l'idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche, con provvedimento a firma del Responsabile in qualità di delegato dell'Ordinario (cf can. 805 e delibera CEI n. 41);
- f) stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull'I.R.C. e sui suoi problemi (cf costt. 586 e 588);
- g) seguire la preparazione e l'iter di approvazione dei testi scolastici per l'I.R.C.

STATUTO

DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI MILANO

SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO

DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Per **l'assegnazione** degli insegnanti di religione il Servizio si attiene ai criteri determinati dall'Ordinario (cf costt. 593, § 1; 587; 589), alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito.

Il Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica **mantiene un costante rapporto** con il Servizio per la Pastorale Scolastica, allo scopo di garantire sul territorio il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative. Viene inoltre tenuto un contatto con la Sezione Catechesi del Servizio per la Catechesi, specialmente a proposito delle attività di formazione e aggiornamento e analoghi rapporti sono sviluppati anche con il Servizio per l'Oratorio e lo Sport.

REVISIONE CONCORDATO

Ministero - CEI

Legge 121 del 25-3-1985
Art. 9

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva le modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

REVISIONE CONCORDATO

Ministero - CEI

Legge 121 del 25-3-1985
Protocollo addizionale n°5
(in relazione all’art. 9)

Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva le modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da **insegnanti** che siano **riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica**, **nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica**. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i **programmi** dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di **organizzazione** di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei **libri di testo**;

4) i **profili** della qualificazione professionale **degli insegnanti**.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.

Stato
Testo UNICO
Del 1994, in vigore tutt’ora

CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose

Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Stato
Testo UNICO
Del 1994, in vigore tutt’ora

Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Stato
Testo UNICO
Del 1994, in vigore tutt’ora

Con “simpatico” errore di “copia-incolla” con l’Intesa Valdese

Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.

4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.

5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.

6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.

7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Il direttore diocesano, a nome dell’Ordinario, realizza questa intesa attraverso tre azioni “tipiche”:

- **Scegliere** la scuola
- **Individuare** l’insegnante
- **Fissare** le ore

È possibile realizzare i tre compiti solo quando l’autorità scolastica comunica il *fabbisogno orario*.

Si realizza l’intesa per i docenti (in ordine):

- di ruolo
- non di ruolo

Proposta di nomina
(ruolo)

“intesa”
Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Arcidiocesi di Milano
CURIA ARCIVESCOVILE
.
Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Protocollo N.: 54/2023/IR/U-ruo
MILANO, 26/07/2023

Al Dirigente Scolastico
[redacted]
Via [redacted] *6*
[redacted] *(MI)*

Scegliere la scuola

p.c. All'insegnante
[redacted]
via [redacted] *19*
211[redacted] *(VA)*

OGGETTO: **Assegnazione sede di utilizzo** per Anno Scolastico **2023/24** - Insegnante di Religione Cattolica assunta con contratto a **tempo indeterminato**

Gent.mo Dirigente Scolastico,
ai sensi del punto 2.5 del D.P.R. 178/2012, dell'art. 309 comma 2 del D.L.vo 297/84, della Legge 186/2003 e del CCNI sulla mobilità art. 34 e sue applicazioni, Le comunico che l'insegnante

[redacted] **nata il** [redacted] **a** [redacted]
via [redacted] ***19*** **tel.** [redacted]
211[redacted]

Individuare l'insegnante

a seguito di Intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un suo delegato, per l'anno scolastico **2023/24** sarà utilizzata per n. **18 ore settimanali** presso il Suo Istituto.

Distinti saluti

p. l'Ordinario Diocesano
Firma digitale Responsabile Servizio IRC

Fissare le ore

Proposta di nomina
(incaricato annuale)

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Arcidiocesi di Milano
CURIA ARCIVESCOVILE

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Protocollo N.: 62/2023/IR/U-inan
MILANO, 31/07/2023

Scegliere la scuola

Al Dirigente Scolastico
IST. COMPR. MANZONI - SC. PRIM.
Via Adda, 36
CORMANO (MI)

p.c. All'insegnante
[redacted]
via [redacted] 41
20[redacted])

Individuare l'insegnante

OGGETTO: **Proposta di Nomina** Insegnante di Religione Cattolica per l'Anno Scolstico ***2023/24*** **- incaricato annuale**

Gent.mo Dirigente Scolastico,
ai sensi del punto 2.5 del D.P.R. 175/2012 e dell'art.309 comma 2 del D.L.vo 297/94, Le propongo per la nomina quale **incaricata annuale** l'insegnante:

[redacted] **nata il** [redacted] **a** [redacted])
via [redacted] ***41*** **tel.** [redacted] **-** [redacted]
20[redacted]***)***

Fissare le ore

che è disponibile ad assumere l'incarico per l'insegnamento della Religione Cattolica per n. **22 ore settimanali** presso il Suo Istituto a partire **dal 01/09/2023 e fino al 31/08/2024.**

Le ricordo che la C.M. n. 366 prot. 939 del 24/7/1996 riconosce agli insegnanti di Religione cattolica la seguente distribuzione delle ore di programmazione:
dalle 12 alle 16 ore di lezione frontale si aggiunga 1 ora di programmazione;
dalle 18 alle 22 ore di lezione frontale si aggiungano 2 ore di programmazione.
(In caso di incarico su più scuole le ore di programmazione si attribuiscono considerando la somma delle ore di lezione frontale).

L'insegnante ai sensi del can. 804 del Codice di Diritto Canonico e della Delibera 41/1990 della XXXII Assemblea Generale della CEI, **è riconosciuta idonea all'insegnamento della Religione Cattolica** da parte dell'Ordinario Diocesano; tale idoneità è permanente salvo revoca.

L'insegnante inoltre **è in possesso del titolo di qualificazione professionale** previsto dal punto 4 del D.P.R. 175/2012 e la documentazione prescritta Le sarà presentata personalmente dal docente.

Nella fiducia che sulla proposta possa realizzarsi l'intesa necessaria, **restiamo in attesa del provvedimento di nomina**. In caso di aumento o diminuzione delle ore disponibili per l'IRC, La preghiamo di notificarci la variazione al più presto per permetterci di rettificare la nostra proposta di nomina e per consentirvi una puntuale stipula del contratto di lavoro con l'insegnante.
Per eventuali supplenze che si rendessero necessarie lungo l'anno scolastico è necessario rivolgersi all' ufficio diocesano per l'I.R.C.

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

- Il direttore diocesano può realizzare le tre azioni che portano a compimento l’intesa SOLO quando l’autorità scolastica comunica il *fabbisogno orario*.
- L’IRC è l’unica disciplina che non ha classe di concorso, cioè *non ha cattedra*, e l’unico titolare è l’Ordinario su tutte le ore dei quattro ordini scolastici.
- L’idr individuato non è titolare di sede ma è utilizzato nella sede per lui scelta con il monte ore per lui fissato dal direttore diocesano.
- Il compito del DS è verificare che l’idr abbia i requisiti per l’accesso al pubblico impiego ma non può entrare nel merito dell’individuazione e del numero di ore.

“intesa”

Nota ministeriale per la prima immissione in ruolo

F.to Giuseppe Cosentino

- I contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato devono essere redatti specificando se il rapporto di lavoro è costituito a tempo pieno o part-time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati individuabile tra: scuole dell’infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria di I grado, istituti di istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione scolastica va specificata anche nel caso di utilizzazione su entrambe le tipologie dello stesso ruolo, indicando quale tra loro debba essere considerata come “titolarità” e quale “completamento”, come, ad esempio, per assunzione a cavallo tra scuola dell’infanzia e primaria.

- Per quanto concerne l’assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale **utilizzazione** del docente presso l’istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le **condizioni** e i **requisiti** prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

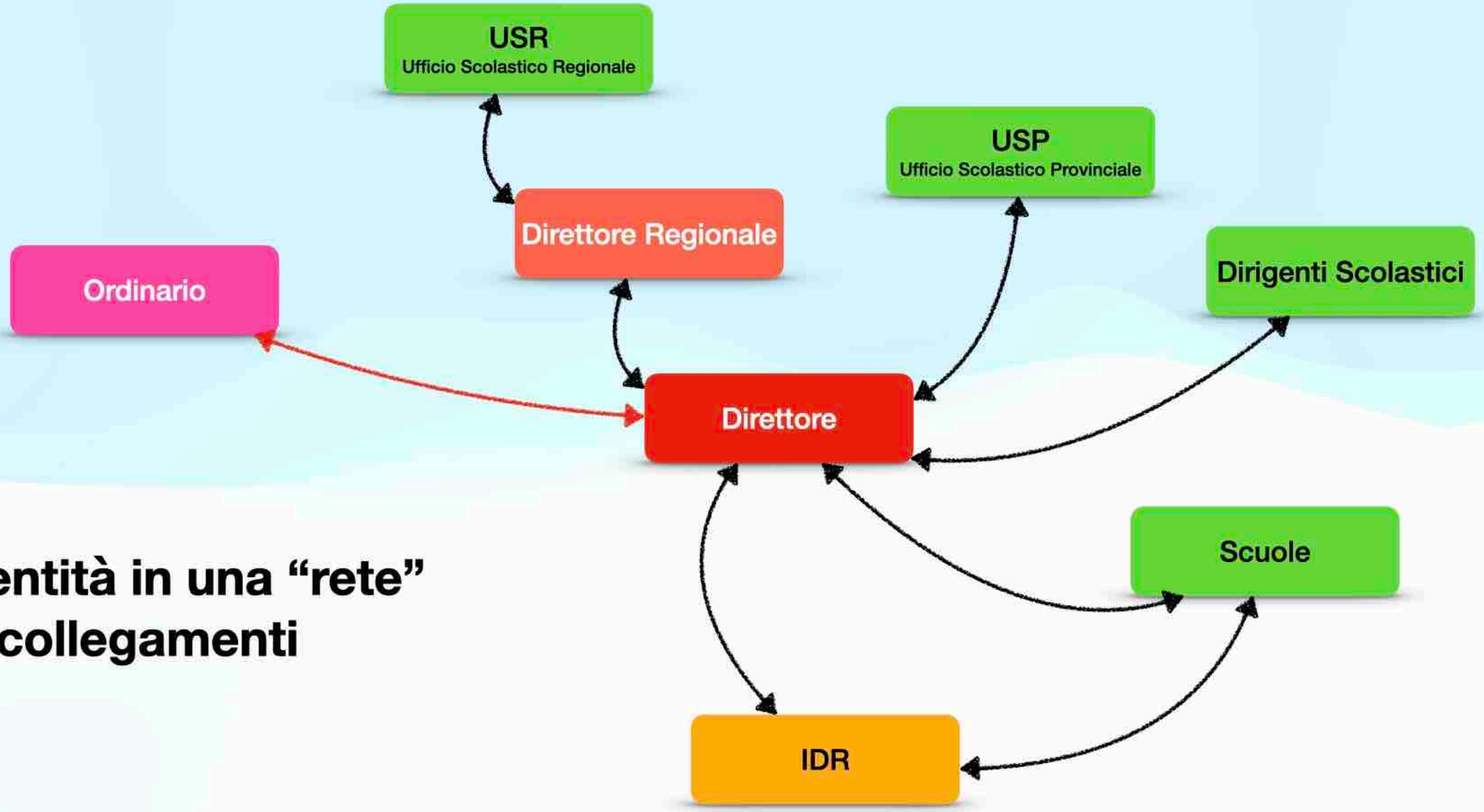

Identità in una “rete” di collegamenti

I “compiti” del direttore diocesano

NB: da non intendersi in ordine cronologico

- Assegnare alle scuole gli insegnanti idonei
- Curare il percorso per la ricezione dell’idoneità degli IDR
- Sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli IDR nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica
- Curare la loro formazione permanente (FIS=/=Aggiornamento)
- Revocare l’idoneità agli insegnanti nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche
- Stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull’IRC

I “compiti” del direttore diocesano

NB: da non intendersi in ordine cronologico

- Seguire la preparazione e l’iter dei testi scolastici per l’IRC
- Relazionarsi con gli altri direttori responsabili dei servizi di Curia collegati allo scopo di garantire sul territorio il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative
- Relazione con i colleghi direttori a livello di regione ecclesiastica
- Curare la relazione con gli ISSR “connessi” alla diocesi
- Curare la relazione con i responsabili delle istituzioni scolastiche

Identità dell'I.D.R.

Che deriva dall'identità del direttore diocesano…

Maria Raspatelli
Vincitrice del Global Teacher Award 2022

Identità dell'I.D.R.

Due "punti fermi"

- *Se il direttore individua*, **l'IDR è un "mandato" dalla Chiesa in rappresentanza della stessa**, in quanto a chi compete l'insegnamento è l'Ordinario, il quale invia gli IDR attraverso l'operato del direttore diocesano.
- Condizione necessaria e sufficiente per l'invio è la *proposta di nomina*; condizione necessaria ma non sufficiente per l'invio è l'*idoneità* e il *titolo*.

Identità dell'I.D.R.

Due testi "miliari" della normativa canonica

Can. 804 - 805

(in vigore dal 27 novembre 1983)

- Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. § 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano **eccellenti** per **retta dottrina**, per **testimonianza di vita cristiana** e per **abilità pedagogica**.

- Can. 805 - E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Identità dell'I.D.R.

Due testi "miliari" della normativa canonica

Delibera n. 41 della CEI su riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

(approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990)

- §1 **L'Ordinario** del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche **è tenuto** a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare **l'Ordinario** del luogo **deve** accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

- §2 **L'Ordinario** del luogo **deve** revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 §2 e 805, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica. §3 Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto dì revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Tematiche ancora da sviluppare insieme…

- Organizzazione degli Uffici: organigramma e funzionigramma
- Formazione in Servizio
- Bisogno di incontro e confronto tra direttori
- Idoneità
- Proposta di nomina
- Revoca dell'idoneità - normata da delibera CEI - è uguale per tutte le diocesi.
- Percorsi per la concessione dell'idoneità diocesana
- Educazione Civica
- Alternativa
- Normativa —> esigenza di uniformità (almeno su alcuni temi) - conoscenza della storia della scuola e dell'IRC in Italia + vademecum legislativo
- La normativa va conosciuta, per esempio, per formulare una proposta di nomina "corretta" dal punto di vista formale affinché non si mettano gli idr nelle condizioni di rivolgersi ad altri per sanare le "irregolarità"
- Valutazione
- Concorso
- Orientamento

Bibliografia visuale

Prontuario giuridico IRC

Sergio Cicatelli

Introduzione alla legislazione scolastica

Sergio Cicatelli

Vademecum per l'IRC

Nicola Incampo

Vademecum per l'IDR

Nicola Incampo

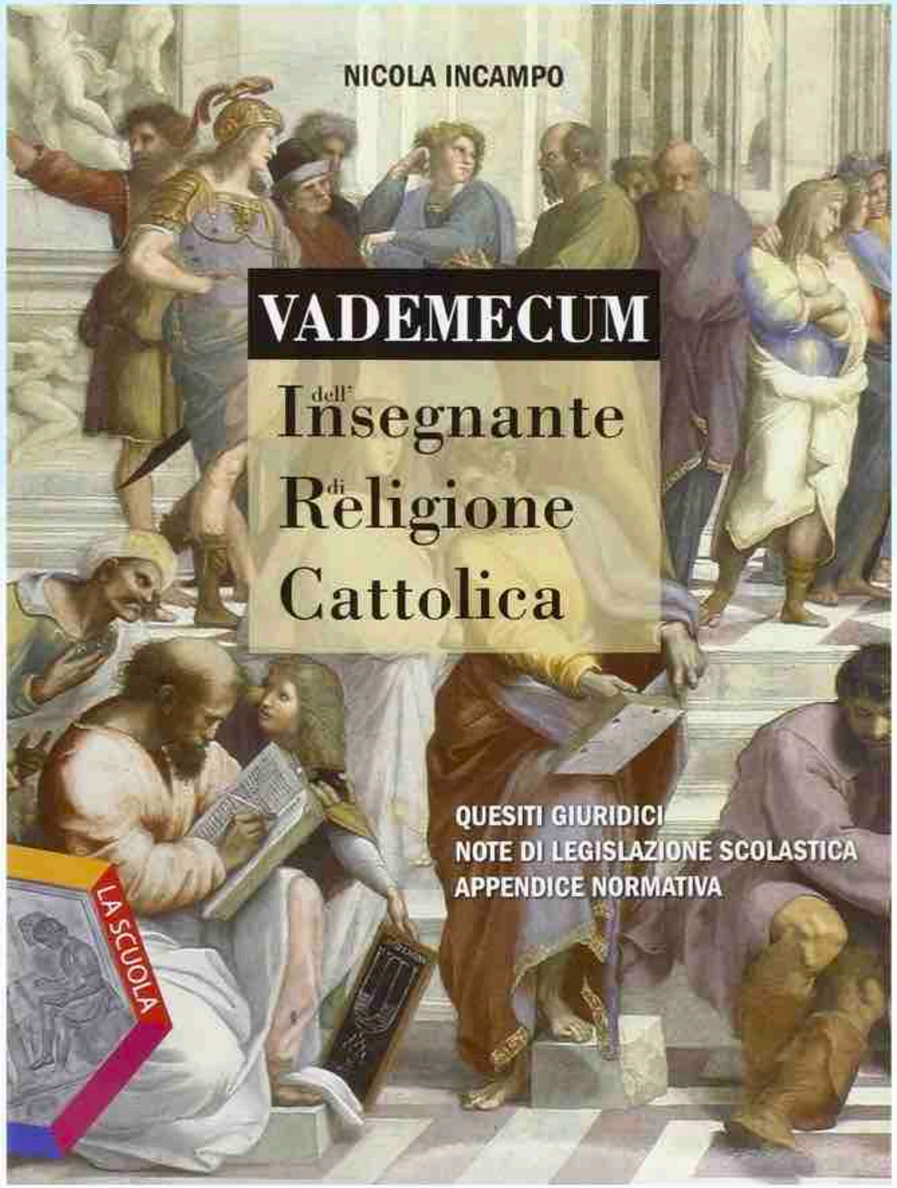

L'Insegnante di Religione Cattolica

Nicola Incampo

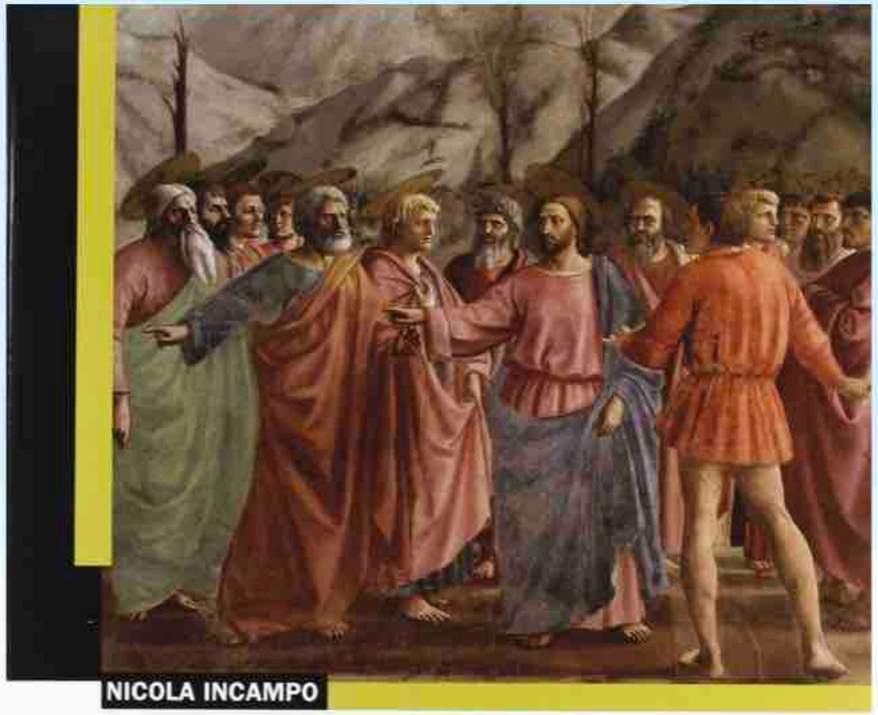

L'insegnante di religione cattolica in campo

- Le parole della scuola
- Schede di approfondimento
- Quesiti giuridici
- Appendice normativa

L'Insegnante di Religione Cattolica

Renato Mangiarotti

Nicola Incampo

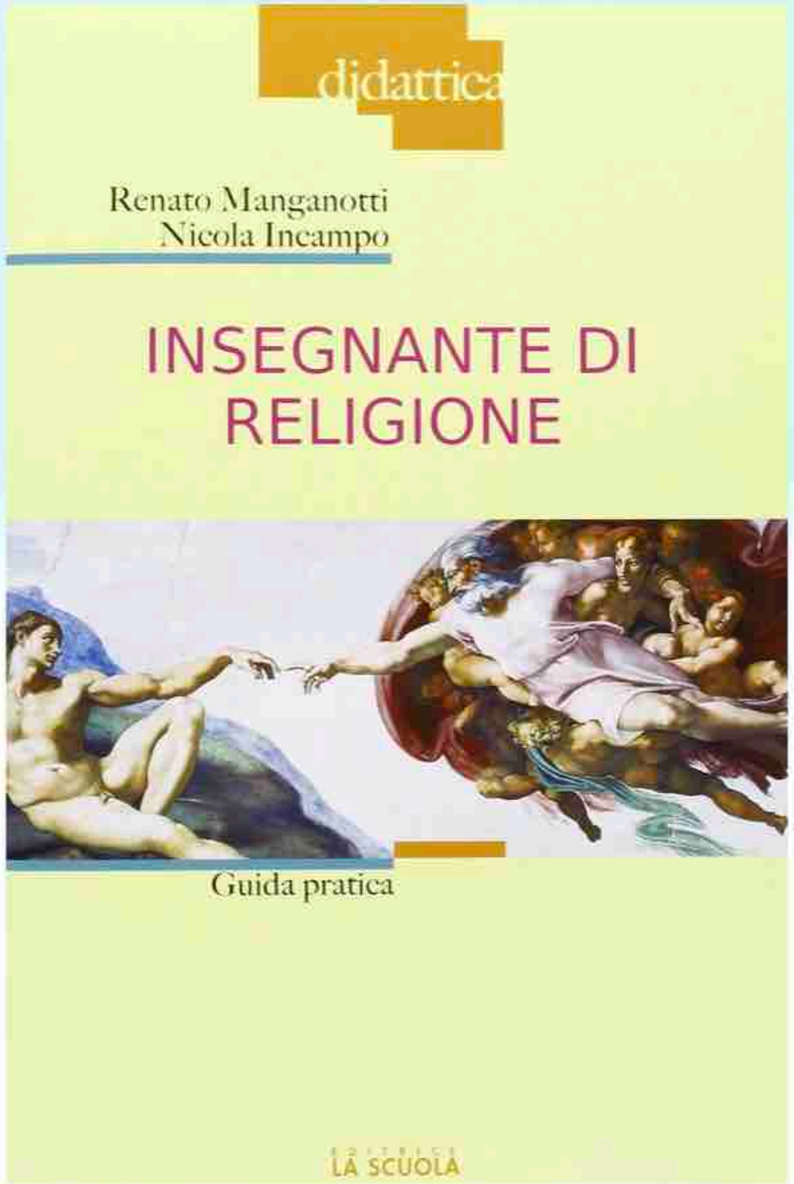

Sul “Concorso”

Andrea Porcarelli

Bibliografia “interessante”

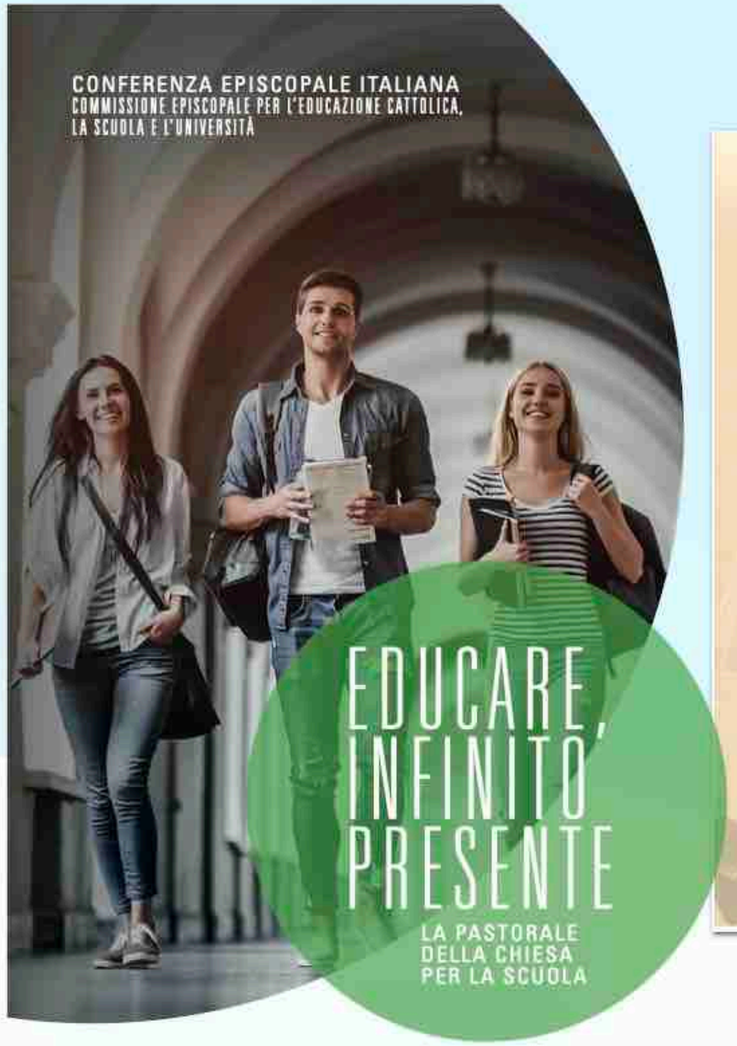

SUSSIDIO

CEI

Insegnare religione cattolica oggi

Nota pastorale dell'Episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

La Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica "Insegnare religione cattolica oggi" è stata approvata all'unanimità dalla XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. (Roma, 6-10 maggio 1991).

Precedentemente il testo era stato oggetto della riflessione dei Vescovi in un gruppo di studio della XXXIII Assemblea Generale, (Collevalenza, 19-22 novembre 1990), e nella sessione del Consiglio Permanente dell'11-14 marzo 1991.

PREMESSA

Chiarimenti e impegni

1. - A poco più di cinque anni dall'Accordo concordatario e dalla firma dell'Intesa, che hanno segnato il rinnovamento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, riteniamo utile esporre in un modo più organico e approfondito il pensiero della Chiesa su alcuni aspetti importanti di questa disciplina.

Intendiamo unire alla riflessione un impegno preciso, per far crescere la qualità dell'insegnamento, cosa che più di ogni altra ci sta a cuore. Cercheremo di indicare, al riguardo, quanto è nelle nostre possibilità e quanto si potrà realizzare grazie alla collaborazione di tutti: autorità scolastiche, famiglie, alunni, comunità civile ed ecclesiale.

I tre aspetti secondo cui si considera l'insegnamento della religione cattolica

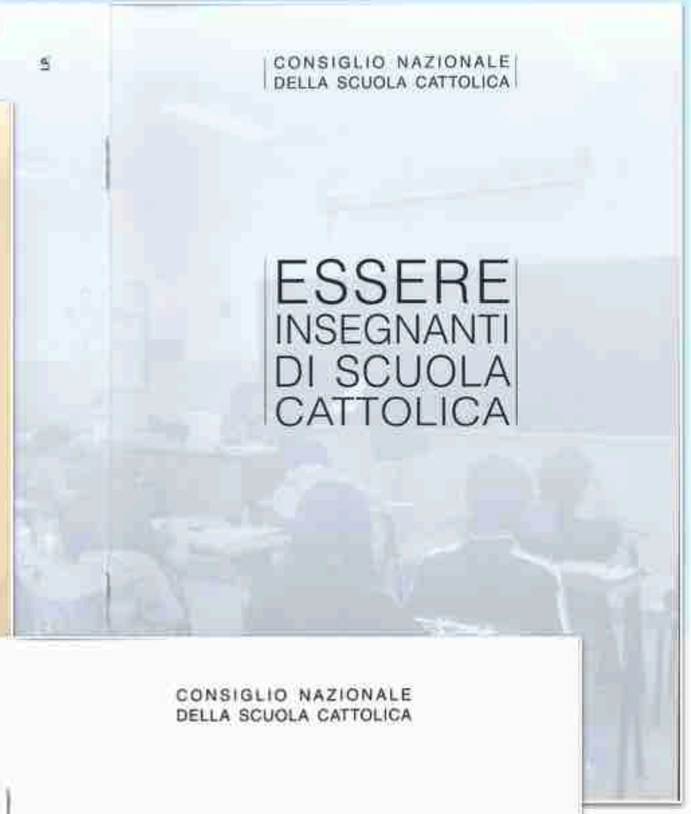

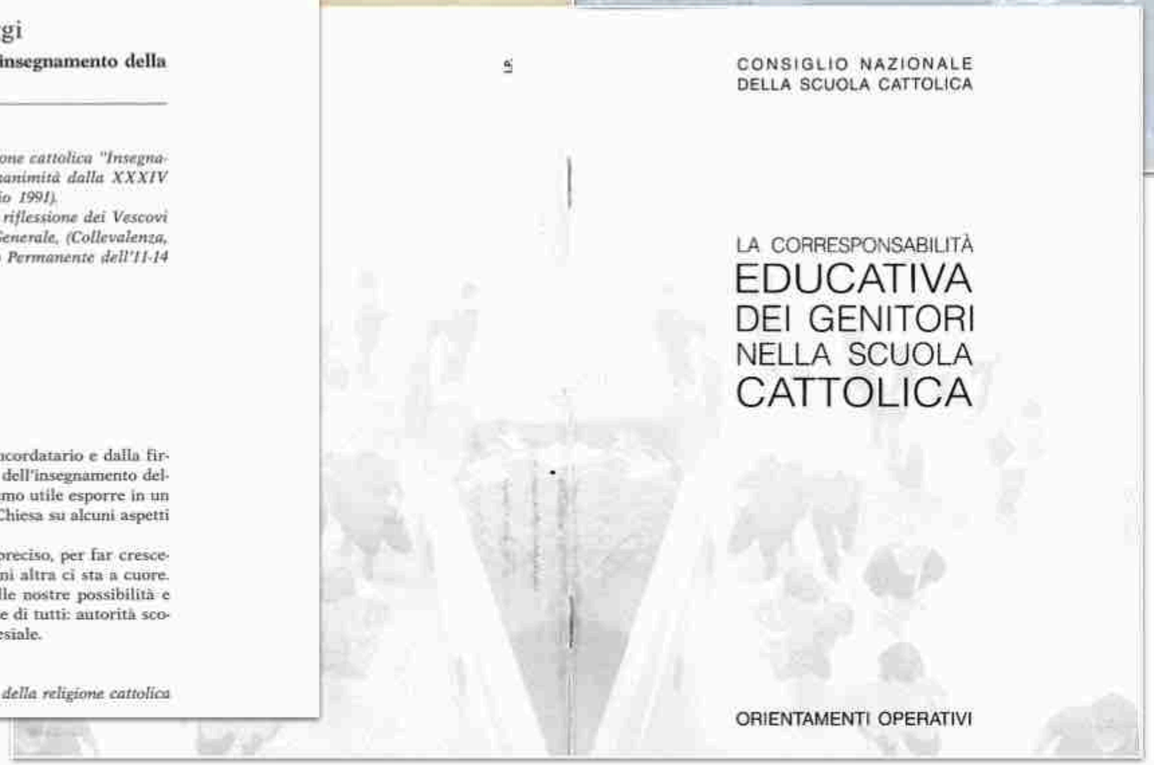

Chiesa di Milano
Il Portale della Comunità Ambrosiana
http://www.chiesadimilano.it

Sinodo 47°- Parte quarta - CHIESA, CULTURA E SOCIETA'

Cap. 25 Educazione nella scuola
I LA CHIESA E L'EDUCAZIONE NELLA SCUOLA
565. La Chiesa ambrosiana e la scuola
§ 1. La Chiesa ambrosiana ha sempre avvertito che l'educazione costituisce un aspetto importante della sua missione di evangelizzare gli uomini e le donne di ogni tempo. Essa riconosce che nella scuola si compie, in larga misura, la formazione della persona, con il conseguente sviluppo e potenziamento delle capacità relazionali, logiche, critiche, fruitive e produttive. Pertanto sente il dovere di educarsi e di educare a una coscienza di viva responsabilità nei confronti della scuola e dei suoi problemi.
§ 2. Di fronte alla diffusa problematizzazione dell'educazione scolastica e ai cambiamenti in atto, la comunità cristiana, pur nella distinzione di competenze, deve operare nella scuola, per promuovere percorsi educativi di sicuro valore e garantire ai giovani, talvolta demotivati nello studio, indifferenti ai valori trascendenti, senza orizzonti di senso nelle loro scelte, una cultura che sia servizio della persona e promozione di valori umani, civili e spirituali.
§ 3. L'educare attraverso l'insegnamento è da ritenersi autentica vocazione di servizio alla persona: va quindi suscitato e coltivato come uno degli impegni della pastorale ordinaria in generale, giovanile ed universitaria in particolare**[1]**.
566. Il compito educativo della scuola
La Chiesa ambrosiana riconosce il compito educativo specifico della scuola come essenziale, anche se parziale e sussidiario rispetto a quello della famiglia. Tipica caratteristica della scuola, ambiente educativo di apprendimento e di relazioni, dove l'informazione alimenta cultura, è quella di accompagnare l'alunno a prendere gradualmente e progressivamente coscienza della propria identità personale, sociale e culturale. Il suo apprendimento così si qualifica come un apprendimento a essere, sostanziato di conoscenze, abilità e competenze. In questo processo egli diviene persona capace di comunicazione e quindi di relazioni libere e responsabili verso se stesso, gli altri, la società e Dio, e scopre il senso della propria e altrui esistenza.
567. L'educazione ai valori attraverso la scuola
§ 1. Proprio perché la scuola costituisce per i ragazzi e per i giovani un'esperienza di vita fondamentale per la loro formazione, è indispensabile la presenza di adulti che favoriscano, con una rigorosa competenza professionale e con la personale testimonianza, l'azione educativa e l'aggregazione intorno ad alcuni valori comuni e particolarmente a quelli della verità, della libertà, e della solidarietà.
§ 2. I docenti hanno nelle discipline scolastiche lo strumento educativo specifico mediante il quale aiutano gli alunni a sviluppare le capacità cognitive e volitive nella ricerca della verità, la cui scoperta, anche parziale, è già vera partecipazione dell'unica Verità.
§ 3. Tale ricerca sta alla base della costruzione di se stessi e del vivere civile: allora adulti,

STATUTO

DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI MILANO

Curia Arcidiocesi di Milano

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002989 - 05/11/2012 - USCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici
E per l'Autonomia Scolastica
SEDE

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
SEDE

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.

Intesa 2012

D.P.R. n.175 del 20 agosto 2012

(Pubblicato in G.U. n.242 del 16 ottobre 2012)

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

28 giugno 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
quale autorità statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400,
e
il Presidente della Conferenza episcopale italiana
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

. vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,

. visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310,

. ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,

. in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

Revisione Concordato

Legge 25 marzo 1985, n. 121

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena ed intera esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO

La Santa Sede e la Repubblica italiana

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.

Hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nel loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

Nota prima immissione in ruolo

Ministero I.U.R. Dip. per l'Istruzione Dir. Gen. per [illegible] scuola

Per la formale individuazione e la stipula del contratto [illegible] quanto prima forniti, in linea, gli appositi modelli.

I contratti individuali di lavoro a tempo indeterm[illegible] redatti specificando se il rapporto di lavoro è costituito a tempo pieno o [illegible] la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assu[illegible] tra: scuole dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria [illegible] istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione scolastica va sp[illegible] caso di utilizzazione su entrambe le tipologie dello stesso ruolo, indicand[illegible] ha essere considerata come "titolarità" e quale "completamento", come, ad [illegible] zione a cavallo tra scuola dell'infanzia e primaria.

Per quanto concerne l'as[illegible] olarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del [illegible] trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contesta[illegible] del docente presso l'istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sens[illegible] ma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamen[illegible] qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti d[illegible].

Per tali m[illegible] STD sarà effettuato in anagrafe con un unico codice "Dotazione regiona[illegible] tra "Scuole primarie e "scuole secondarie", al solo scopo di individuare la co[illegible] fatta menzione nei contratti individuali della scuola e della provincia di se[illegible]

[illegible] nomico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà pro[illegible] corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singol[illegible] a ciascun docente in qualità di "incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato". Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

Gli insegnanti IRC nominati a tempo indeterminato sono assunti in prova ed il relativo periodo deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L vo 297/94 e dalla nota n. 39 del 28 maggio 2001.

Ai fini dell'attività di formazione i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1° settembre 2005, dovranno provvedere all'iscrizione all'area riservata "punttiedumeoassunti" dell'INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate prima dell'inizio dell'a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente, non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza dell'autorità ecclesiastica, ma tutti gli altri aspetti del profilo professionale dei docenti di religione cattolica.

Con l'occasione si informa, infine, che è in corso di definizione, da parte del Ministro dell'Economia e del Dipartimento per la funzione pubblica, il procedimento di autorizzazione per l'assunzione per l'a.s. 2005/2006 di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti IRC.

IL DIRETTORE GENERALE F.to GIUSEPPE COSENTINO

Leggi Statali

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado *(s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)*

Testo Unico

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 3 - Comunità scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4 - Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI ST[illegible]ENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli student[illegible] e dei [illegible]

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle [illegible]uole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente com[illegible]sti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi paral[illegible]le o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe [illegible]lla scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe an[illegible]e i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

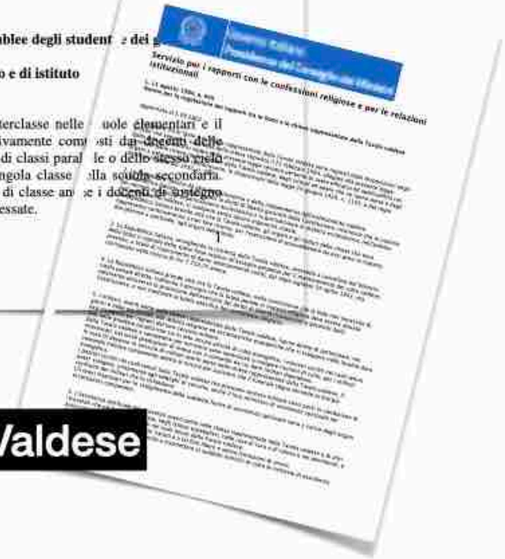

Intesa Valdese

Grazie per l’attenzione

don GB